

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)

Codice della proposta: 13351/20 – COM(2020) 767 del 25/11/2020

Codice interistituzionale: 2020/0340 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo:

- La proposta di Regolamento si inserisce nella strategia europea per i dati COM(2020)66 volta a rafforzare il mercato unico per i dati, e avviata dalla Commissione Von der Leyen a febbraio. In particolar modo, nella Comunicazione "Una Strategia europea per i dati", la Commissione sottolinea l'esigenza di definire un modello di governance dei dati solido ed affidabile, che rispecchi un modello di società e di economia incentrato sull'utilizzo efficace e rispettoso dei dati, a beneficio del settore privato e del settore pubblico.
- L'iniziativa, nel rispetto del diritto alla concorrenza e ispirandosi ai principi FAIR secondo cui i dati dovrebbero essere reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, integra, senza alterarlo, il contesto giuridico europeo in materia di trattamento di dati e informazioni. In particolare, il riferimento è:
 - alla Direttiva ePrivacy (Direttiva 2002/58) relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (lex specialis rispetto al GDPR);
 - al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve GDPR);
 - alla Direttiva 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE);
 - alla Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

- al Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;
- alla Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva sull'apertura dei dati -Open Data).
- Rispetto al contesto nazionale, la proposta di Regolamento si inserisce nel seguente quadro normativo lasciando impregiudicato il diritto di accesso ai documenti e gli obblighi degli enti pubblici:
 - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
 - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, arrt. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni); 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati); 50 quater CAD (Disponibilità dei dati generati nella fornitura di servizi in concessione); 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati);
 - decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
 - decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
 - decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
- Completano il quadro una serie di previsioni dedicate all'istituzione di autorità competenti e alla creazione di un gruppo di esperti che opererà sotto il nome di European Data Innovation Board;
- La sfida riguarderà anche l'accrescimento della fiducia negli intermediari dei dati, attori importanti dell'architettura che si sta definendo, stabilendo come base di partenza del nuovo approccio la neutralità e la trasparenza di tali soggetti. A tale fine, gli intermediari saranno sottoposti a vincoli ad hoc e gli

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Stati membri saranno chiamati a costituire una o più autorità aventi il compito di monitorare e supervisionare l'operato degli intermediari;

- E' prevista altresì la creazione di un information point, a livello nazionale, quale interlocutore principale per coloro che sono interessati ai dati;
- Infine, la proposta non crea l'obbligo in capo al settore pubblico, di garantire il riutilizzo dei dati.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione poiché l'Unione europea agirebbe nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli artt. da 2 a 6 del TFUE.
- La base giuridica è l'articolo 114 TFUE; in particolare:
 - L'articolo 4 parr. 2 e 3 TFUE consente la competenza dell'UE nei settori del mercato interno e dello sviluppo tecnologico. L'esercizio di questa, per azioni specifiche, non impedisce agli Stati membri di esercitare la loro.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

• Il tema e lo spazio di azione dell'atto richiedono un intervento armonizzato a livello europeo, data la natura intersettoriale e transfrontaliera di dati e delle operazioni di condivisione ed utilizzo coinvolte.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

• La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto delinea un quadro legislativo che concilia l'esigenza di armonizzazione con meccanismi decisionali e di gestione coordinata a livello centrale e di Stati Membri.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

• La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva, essendo sotteso alla realizzazione di un modello sociale ed economico europeo che, attraverso la condivisione responsabile ed efficace dei dati e la creazione nuovi spazi di utilizzo attraverso soggetti intermediari certificati, potrà generare crescita e sviluppo.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

• Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale dato lo spirito del progetto di porre le basi giuridiche per un sistema che valorizza le potenzialità dei dati; incrementa la fiducia di cittadini e di imprese verso l'utilizzo e il riutilizzo di dati; favorisce una ripresa trasversale in più settori; crea un approccio coordinato alla materia.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- Tempistica di adozione: il termine di 4 anni dovrebbe essere congruo per fare le giuste valutazioni.
- Il regolamento individua i termini per la designazione di una o più autorità nazionali competenti al sostegno agli enti pubblici e a svolgere i compiti relativi al quadro di notifica. Tuttavia non fissa un termine per la designazione di una o più autorità competenti responsabili del registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.
- Il regolamento, all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, definisce i "dati" come "qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva". Tale definizione, invero, appare affine sia a quella prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 35, Regolamento 910/2014 (eIDAS) per il documento elettronico ("[...] qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione visiva o audiovisiva) sia a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 82/05 secondo cui il documento informatico è "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Sarebbe opportuno, pertanto, per evitare sovrapposizioni concettuali, valutare una diversa definizione per i "dati" che costituiscono gli elementi di un'informazione.
- Il regolamento, all'articolo 24, prevede il diritto per le persone fisiche e giuridiche di presentare un reclamo "[...] alla pertinente autorità competente nei confronti di un fornitore di servizi di condivisione dei dati o di un'entità iscritta nel registro delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute". Al fine di garantire l'armonizzazione del procedimento sarebbe opportuno dettare disposizioni di maggiore dettaglio;
- La fase negoziale potrebbe essere un'opportunità per mettere a fuoco anche il ruolo della statistica ufficiale e degli Istituti nazionali. Infatti i vantaggi del data-altruism e della interoperabilità dei dati si estenderanno anche sulla produzione di statistiche ufficiali ancora più affidabili e a beneficio della collettività. In questa riflessione potrà essere utile considerare la ESS Position on the future governance framework for the common european data spaces.
- Possibili elementi di criticità:
 - o individuazione del set di dati da condividere e delle azioni al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in termini di riservatezza;
 - individuazione ed eventuale aggiornamento delle tariffe applicabili al riutilizzo dei dati;
 - o individuazione di formati standardizzati per i dati oggetto del riutilizzo, al fine di favorire l'interoperabilità nell'ambito della condivisione degli stessi;
- Potrebbero essere utili tavoli interistituzionali o consultazioni settoriali

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- Effetti in termini di armonizzazione ed innovazione;
- Adeguamenti resi necessari dalla proposta:
 - Istituzione un meccanismo di sportello unico per domande di accesso a dati del settore pubblico oggetto di diritti di terzi (non si prevede la determinazione della forma amministrativa esatta);
 - Creazione di un meccanismo volontario per la certificazione/attestazione di intermediari di dati;
 - Controllo di adeguatezza per acquisizione/concessione marchi da parte di questi ultimi effettuato da autorità competente appositamente designata (o da sportello unico).
 - Se la sede è stabilita in un Paese terzo, dovrà essere nominato un Legale rappresentante.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Il regolamento avrà un impatto sui dati trattati dai soggetti pubblici in ambito locale

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- Costi:
 - Spese finalizzate alla raccolta dei consensi e alla portabilità dei dati (ridotte);
 - Costi amministrativi per monitoraggio conformità e attività di controllo del mercato.
- Flessibilità su decisioni per recupero costi attraverso tasse, oneri amministrativi o tariffe per il riutilizzo dei dati;
- Individuazione da parte degli enti pubblici dei dati oggetto del riutilizzo, nonché l'applicazione su di essi, ove necessario, di tecniche che garantiscano la tutela della privacy ovvero la riservatezza commerciale.
- La designazione delle Autorità competenti (art 12 e 20) e dello Sportello unico (art. 8), potranno comportare dei costi di adeguamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- Impatto positivo su imprese e cittadini a causa di:
 - o maggiore condivisione di dati tra B2B e con i consumatori (C2B), per lo sviluppo di prodotti e servizi;
 - o interoperabilità dei dati con conseguente semplificazione dell'azione amministrativa e regolatoria nei confronti di cittadini e imprese;
 - o miglioramento dell'utilizzo dei dati del settore pubblico;
 - controllo sui dati generati;
 - creazione di un mercato aperto e regolamentato per i fornitori di servizi di condivisione dei dati;
 - o facilitazione per gli interessati di esercitare i propri diritti;
 - o possibilità di confrontare i dati nazionali a livello settoriale con quelli degli altri

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Stati Membri;

- o tutela degli investimenti effettuati per raccolta dati;
- progresso di sviluppi scientifici rappresentativi ed innovazione sul mercato italiano ed europeo;
- o informazioni garantite da cooperative di dati;
- miglioramento settoriale, come per esempio della medicina personalizzata e nuove soluzioni di mobilità.

Costi:

- o Spese necessarie alla garanzia del rispetto degli obblighi di cui al regolamento;
- o Costi di transazione dei dati (ridotti).

Altro

Esempio:

- Altre amministrazioni interessate:
 - o la relazione tiene conto delle osservazioni di MID;
- Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi:
 - si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate;

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)

- Codice della proposta: 13351/20 COM(2020) 767 del 25/11/2020
- Codice interistituzionale: 2020/0340 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)

MODELLO (da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)